



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Nella seduta del 12/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Parte ricorrente espone che in data 11.4.2008 stipulava, mediante atto pubblico, il contratto di mutuo ipotecario, intestato anche alla coniuge convivente, per l'importo di 157.000,00 euro in relazione all'acquisto nonché alla ristrutturazione di un immobile da destinare ad abitazione principale; il contratto prevedeva la restituzione della somma mutuata in n. 360 rate mensili posticipate, con il riconoscimento degli interessi da calcolarsi sulla base del tasso di interesse mensile posticipato del 5,73% (pari al 5,88290500 % annuo).

All'atto della stipula del contratto aderiva ad una polizza assicurativa collettiva per la copertura di una serie di rischi (decesso per tutte le cause; invalidità totale da infortunio di grado pari o superiore al 60%; inabilità totale e temporanea al lavoro; perdita di impiego; malattia grave), versando in via anticipata il premio unico pari a 3.507,44 euro.

In data 24.3.2011 provvedeva alla estinzione anticipata del suddetto contratto di mutuo ipotecario e con reclamo del 7.4.2016, consegnato in data 14.4.2016, provvedeva a chiedere il rimborso del premio assicurativo non goduto in ragione dell'anticipata



estinzione per l'importo totale di 2.982,00 euro, cui era da aggiungere la somma di 200,00 euro a titolo di ristoro delle spese legali.

In punto di diritto il ricorrente afferma che:

ai sensi dell'art. 125 sexies del TUB (che per espresso richiamo dell'art. 121, comma 2, del TUB coinvolge anche i premi assicurativi) sussiste il diritto del consumatore ad un'equa riduzione del costo del prestito, assumendo che i costi corrisposti per l'accesso al credito siano giustificati solo in ragione dello spiegarsi dell'intero rapporto negoziale, sino alla sua naturale scadenza;

nel caso di specie, il rimborso spetta al solo ricorrente, e non anche alla cointestaria, essendo egli l'unico aderente alla polizza assicurativa accessoria al finanziamento;

l'orientamento costante e consolidato dei collegi del sistema ABF ha statuito che:

a) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up front e recurring, è da rimborsare l'importo di ciascuna delle voci di costo versate all'atto dell'erogazione del prestito;

b) l'importo da rimborsare è da stabilirsi secondo un criterio di proporzione *ratione temporis*;

c) con riferimento ai costi assicurativi, la somma spettante al cliente può essere pretesa nei confronti dello stesso intermediario in ragione del rapporto di stretta accessorialità tra la polizza assicurativa ed il contratto;

d) va riconosciuto al cliente del diritto al rimborso di un'eventuale assistenza legale resasi necessaria in ragione della complessità tecnica delle tematiche affrontate.

Parte ricorrente chiede quindi di accertare l'esatto importo dovuto condannando l'intermediario al rimborso di euro 2.982,00 o di quella diversa somma accertata nel corso del procedimento, oltre agli interessi legali e alle spese di assistenza tecnica.

L'intermediario resiste al ricorso ed eccepisce:

che il cliente manifestava la propria volontà di recedere dal contratto assicurativo soltanto in sede di reclamo del 7.4.2016;

che ha provveduto a riconoscere al cliente l'importo di 1.550,92 euro a titolo di ristoro del premio assicurativo calcolato a far data dal 7.4.2016 (comprensivo degli interessi legali pari a 14,41 euro);

che, in relazione alla differenza tra l'importo chiesto a rimborso (€ 2.982,00) e l'importo liquidato dall'intermediario:

- la stessa è dovuta all'andamento del rischio che non si riduce in maniera lineare nel corso del tempo, essendo correlato all'andamento del debito residuo (che prima diminuisce in maniera più lenta e quindi in misura sempre più consistente);

- che, in ogni caso, il criterio proporzionale è un mero criterio di default cui ricorrere in assenza di una diversa metodologia indicata nei documenti contrattuali;

- nell'art. 3.4 delle Condizioni di Assicurazione, che il cliente ha dichiarato di aver ricevuto, letto, compreso ed accettato, viene espressamente riportata la formula che la compagnia assicurativa adotta per effettuare il calcolo e la quantificazione di un eventuale rimborso;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- peraltro, nel caso di specie, i conteggi sono stati effettuati tenendo conto dei criteri stabiliti nella L. 221/12 di conversione del D.L. 179/12, più favorevoli rispetto a quelli contenuti nelle condizioni generali di assicurazione;
- che, con riferimento al criterio da utilizzare per calcolare gli importi da rimborsare, si richiama quanto statuito dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/14 nonché nella decisione del Collegio di Napoli n. 1278/14;
- con riferimento alle spese legali, che le stesse si debbano ritenere ammissibili soltanto in presenza di situazioni particolari connotate dalla rilevanza o necessità dell'intervento del legale, come richiamato anche dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 3498/12.

L'intermediario chiede quindi che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

1. - Il ricorrente lamenta la mancata restituzione di quota parte degli oneri assicurativi corrisposti anticipatamente in occasione dell'estinzione anticipata di un contratto di mutuo stipulato con l'intermediario resistente e ne chiede la corresponsione.

L'intermediario rileva che la polizza sottoscritta dal cliente prevede l'ultrattività della stessa con la facoltà di recesso da esercitarsi entro trenta giorni dalla anticipata estinzione del finanziamento essendo stata peraltro indicata (nelle condizioni di assicurazione) la formula che la compagnia di assicurazioni avrebbe adottato per calcolare l'importo da restituire in tale ipotesi.

2. - Dalle risultanze del procedimento istruito nel contraddittorio tra le parti, si rileva che non risulta controverso:

- che in data 24.3.2011 i mutuatari, dopo il pagamento della 35a rata, hanno estinto il contratto di mutuo versando all'intermediario le somme richieste;
- che la polizza di assicurazione è stata stipulata dal solo ricorrente e non anche dalla cointestaria del contratto di mutuo ipotecario;
- che vi è un nesso negoziale tra il contratto di finanziamento ed il contratto di assicurazione;
- che sussiste il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione dei premi non maturati in seguito alla anticipata estinzione del mutuo.

3. - Ciò che quindi emerge come controverso attiene alle seguenti questioni:

- a) il momento a partire dal quale compete la ripetizione del premio assicurativo non goduto. Il ricorrente invoca l'automatica risoluzione del rapporto al momento dell'estinzione anticipata del contratto, mentre l'intermediario fa presente che contrattualmente è necessaria una espressa formalizzazione del recesso, nel caso di specie avvenuta soltanto con il reclamo;
- b) l'effettiva conoscenza ex ante dei termini e delle condizioni generali della polizza assicurativa, in particolare per quanto concerne i criteri relativi al rimborso del premio non goduto, tenuto conto che il contratto di finanziamento nulla precisa in merito;
- c) l'esatta quantificazione del rimborso dovuto: l'intermediario ritiene congruo e conforme alla normativa vigente il rimborso operato dalla compagnia assicurativa secondo criteri attuariali, mentre il ricorrente obietta di aver diritto ad un ulteriore rimborso,



da definire secondo “un criterio di proporzione *ratione temporis*”.

3.1. - Quanto alla questione sub a), si rileva che le condizioni di assicurazione prevedono l'ultrattività del rapporto contrattuale rispetto al finanziamento, a meno che non intervenga una dichiarazione di recesso dell'assicurato entro trenta giorni dall'anticipata estinzione del mutuo. Tale previsione si pone in evidente contraddizione con la connessione funzionale sussistente tra i due rapporti (finanziamento e copertura assicurativa), come peraltro risulta dal modulo di adesione alle polizze, sottoscritto dal ricorrente.

3.2. – In relazione alla questione sub b), il ricorrente ha fatto tenere il modulo di adesione alle polizze assicurative, che non contiene indicazioni circa le condizioni di rimborso del premio in caso di anticipata estinzione; queste ultime si ricavano dalle “Condizioni generali di assicurazione delle polizze collettive n. 5301/03 e n. 5202/02”, richiamate nel citato modulo di adesione sottoscritto dal cliente ed esibite dall'intermediario in sede di controdeduzioni, ma rispetto alle quali non vi è prova della consegna al cliente (infatti, tale documento contiene la dichiarazione del ricorrente di essere stato messo a conoscenza del contenuto della polizza ma non vi è prova della consegna della documentazione completa contrattuale).

3.3. – Con riguardo alla questione sub c):

a) il ricorrente quantifica il rimborso complessivo in euro 2.982,00, determinato secondo il criterio residuale “*pro rata temporis*”;

b) l'intermediario ritiene che il rimborso di euro 1.550,92 eseguito dalla compagnia assicurativa sulla base di criteri attuariali, debba ritenersi congruo e conforme alla normativa e che nessun ulteriore importo sia dovuto. Lo stesso fornisce anche evidenza di pagamento.

Al riguardo, si osserva che la compagnia assicurativa ha applicato un criterio di calcolo del rateo non goduto differente dalla formula indicata nelle citate “condizioni generali”, di cui il cliente aveva preso contezza. Nelle controdeduzioni l'intermediario ha giustificato tale condotta asserendo che “... trattandosi fra l'altro di una richiesta di rimborso del rateo avvenuta nel 2016 ..., ossia in data successiva all'entrata in vigore della citata L. 17/12/2012 n. 221 di conversione del d.l. 18/10/2012 n. 179, i relativi conteggi sono stati effettuati utilizzando i criteri ivi indicati”.

Appare evidente che in ogni caso il conteggio utilizzato dalla compagnia assicurativa per calcolare il rimborso dovuto al ricorrente diverge dalla formula contrattuale.

4. - Nel caso di specie, non vi dubbio che sussista uno stretto nesso di interdipendenza funzionale tra il contratto di mutuo e la polizza assicurativa CPI e quindi finalizzata alla protezione del credito (*credit protection insurance*).

In molte occasioni i Collegi territoriali ABF hanno affrontato controversie aventi ad oggetto problematiche attinenti al collegamento tra finanziamento e polizze assicurative stigmatizzando condotte precontrattuali poste in essere in violazione del fondamentale precetto della buona fede (al riguardo si veda anche lettera congiunta del 26 giugno 2015 di IVASS e Banca d'Italia).

In simili tipologie di liti l'esame della dinamica contrattuale e delle clausole standard sottoscritte dal cliente ha lasciato trasparire una condotta dell'intermediario che in maniera poco trasparente propone prodotti assicurativi che vengono integrati nel contratto di finanziamento aumentandone l'importo richiesto ed i relativi costi senza che il cliente sia adeguatamente informato sulle strette connessioni tra il contratto richiesto (finanziamento) e quello proposto (polizze).



Invero, è stato già rilevato che l'accesso al credito costituisce sempre un momento estremamente delicato nel quale il cliente è particolarmente vulnerabile e necessita di adeguata protezione proprio da parte di chi è deputato alla concessione di tale credito in quanto operatore professionale particolarmente preparato allo scopo. In quella fase precontrattuale così a volte complessa e legata alla discrezionalità dell'intermediario il cliente si trova del tutto indifeso di fronte ad una prassi sempre più diffusa e pressante che prevede il collocamento di polizze assicurative non solo di protezione del credito, ma che offrono protezione di altri rischi che si integrano completamente nel "pacchetto" che viene sottoposto al cliente per la firma. La pressione esercitata sia pur indirettamente per il ruolo dominante dell'intermediario non è tale da inficiare la validità del contratto, ma ha effetti persuasivi e impinge spesso negli obblighi di correttezza e buona fede che devono connotare l'intera fase delle trattative (Coll. Roma, dec. n. 644/2014).

Ancor più specificamente, appare utile rimarcare che l'intermediario è tenuto a fornire alla clientela le informazioni relative ai prodotti richiesti, curando di adottare «... modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei prodotti e servizi» (v. Istruzioni Banca d'Italia in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" Circ. n. 229 del 21/04/1999, 13° aggiornamento del 10/04/2007, v. ora provv. Banca d'Italia 25/07/2010) (Coll. Roma, dec. n. 481/2012).

5. – Inoltre, la questione del collegamento negoziale e del conseguente diritto al rimborso del finanziato in merito agli oneri assicurativi, è stata affrontata e risolta affermativamente dal Collegio di coordinamento (dec. n. 896/2014) rispetto ad un caso diverso, ma per gli aspetti qui considerati simile (si trattava di un contratto di mutuo fondiario in relazione ad una polizza assicurativa a copertura del rischio incendio e/o danneggiamento del bene immobile oggetto di garanzia ipotecaria; seppure poi in concreto, nella fattispecie esaminata, si pervenne a conclusioni di rigetto, ma soltanto sulla base della considerazione che, in quel caso diversamente dal presente, l'assicurato restava comunque proprietario del bene).

Al riguardo, il Collegio di coordinamento ha rilevato come un "collegamento negoziale" possa ritenersi nonostante ciascuno dei due negozi "conservi una distinta individualità giuridica", dal momento che "cionondimeno, si determina fra i medesimi un vincolo di reciproca dipendenza, tanto che l'eventuale invalidità o inefficacia sopravvenuta o risoluzione dell'uno estende i suoi riflessi sull'altro (o sugli altri) (v. in tal senso: Cass., sez. III civile, 20.05.2009, n.11706; Cass., sez. III civile, 21.06.1995, n. 7021).

Ne consegue la possibilità di ravvisare il diritto del cliente mutuatario al rimborso direttamente da parte del soggetto mutuante, cioè dell'intermediario convenuto, delle quote di premio assicurativo relative al periodo di tempo successivo alla estinzione del finanziamento, per il quale la copertura assicurativa è venuta meno (Coll. Roma, dec. n. 4029/2013; dec. n. 56/2010); ciò in ragione anche del combinato disposto delle previsioni dell'art. 49 Reg. ISVAP n. 35/2010 e dell'art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012 (a mente del quale "Nei contratti di assicurazioni connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo"), da un lato, e dell'accordo intervenuto tra l'ABI e l'ANIA in data 22 ottobre 2008 (in base al quale si riconosce il diritto del cliente a ottenere il



rimborso direttamente dal soggetto mutuante per la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato), dall'altro lato".

E si ricordi anche, più in generale, Cass., 10 luglio 2008, n. 18884 e Cass. 16 febbraio 2007, n. 3645, secondo cui "Occorre indagare in ordine al collegamento negoziale tra le due assicurazioni e il contratto di finanziamento, atteso che detto legame incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale posta in essere, "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Coll. Roma, dec. n. 7964/2016; dec. n. 8488/2017)

Infine, non può sfuggire il principio recentemente espresso dalla S.C. si pur in relazione ad una lite avente ad oggetto la ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito (per la quale è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito) la quale ha chiarito che "La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione" (Cass. civ. Sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806).

6. - Ricondata la fattispecie in oggetto, in virtù del rilevato collegamento negoziale (peraltro non contestato), alla competenza di quest'Arbitro e alla norma (art. 125 sexies TUB) che, in via generale, riconosce il diritto del cliente ad ottenere una "riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto", ove fra tali costi rientrano appunto anche gli oneri assicurativi, non può allora ritenersi valida ed efficace, siccome contraria alla portata della predetta norma di legge, la clausola delle condizioni generali di contratto invocata dall'intermediario a sostegno del suo rifiuto di rimborsare quanto richiesto da parte ricorrente (in termini, Coll. Roma, dec. n. 7964/2016), ciò sia per quanto attiene alla decorrenza del calcolo e sia ai criteri dello stesso.

6.1. - Quanto al dies a quo è stato acutamente rilevato in giurisprudenza come la previsione di una facoltà di recesso qual è quella prevista nella fattispecie esaminata appaia soltanto "apparente". Infatti, il mancato recesso dà luogo ad un contratto "completamente diverso" e "non riconducibile allo scopo ed alla funzione che il contratto di assicurazione era destinato, nella comune intenzione delle parti, a svolgere" (Trib. Genova, sent. n. 514/2015).

Nel caso di estinzione anticipata del mutuo, venuta meno per sopravvenuta carenza del rischio la necessità di garanzia in favore della banca mutuante, gli assicurati, da mutuatariche hanno sottoscritto le polizze anche per loro tutela, divengono beneficiari dell'assicurazione. Assicurazione quindi appare priva di causa e ciò a prescindere dalla modifica indicata.

6.2. - In relazione poi al calcolo della quota da restituire occorre rilevare che di recente, il Collegio di coordinamento ha affermato (dec. n. 10035/2016) che, ai fini del rimborso, deve trovare attuazione il metodo di calcolo c.d. pro rata temporis se il contratto di assicurazione non contiene l'indicazione di alcun criterio alternativo.

Dall'esame della documentazione in atti appare pacifica la presenza nelle condizioni generali di assicurazione di uno specifico criterio di rimborso alternativo, fondato su logiche attuariali, come anche pacificamente riconosciuto dall'intermediario. Tuttavia, altrettanto pacificamente emerge che la compagnia assicurativa ha disatteso tale previsione al momento della quantificazione del premio restituito al cliente, adottando un diverso criterio di calcolo non concordato.

Nel caso di specie, pertanto, rilevato che è il medesimo intermediario a fare riferimento ad



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

un criterio legale (evidentemente non ritenendo di poter fare riferimento ad un criterio negoziale; Coll. Roma, dec. n. 8488/2017) e non emergendo dunque la pattuizione di un criterio di rimborso alternativo al pro rata temporis, deve essere applicato il metodo proporzionale (sul punto, dec. n. 10035/2016 del Collegio di Coordinamento).

7. - Ne consegue allora l'illegittimità della condotta della banca mutuante ed il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso - direttamente nei confronti dell'intermediario resistente, per quanto sopra rilevato - del premio assicurativo pagato e non goduto in rapporto alle mensilità della polizza assicurativa non ancora maturate al momento dell'estinzione del finanziamento per un importo calcolato di euro 2.995,94 dal quale deve essere detratto l'importo già rimborsato di euro 1.550,92.

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo (Coll. Coordinamento, dec. n. 5304/2013).

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, alla luce delle indicazioni del Collegio di Coordinamento (dec. n. 3498/2012 e n. 4618/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.445,02 (millequattrocentoquarantacinque/02), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI